



Prot. n° 4851/p/cv

Roma, 11 aprile 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 457

Oggetto: chiarimenti part time

In relazione ai quesiti pervenuti alla scrivente da alcune Casse Edili in merito alla gestione della normativa contrattuale sul part time, si precisa quanto segue.

1. Nei casi in cui l'impresa, a fronte del superamento dei limiti contrattuali di ricorso al lavoro a tempo parziale, procede all'integrazione della denuncia e dei relativi versamenti, questi ultimi andranno accreditati sulla posizione del singolo lavoratore interessato;
2. i sistemi telematici di trasmissione della denuncia dovranno prevedere che, qualora l'impresa dichiari l'attivazione di un part time o il passaggio da un rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per una motivazione personale del lavoratore (salute, problemi familiari, ecc.), sia automaticamente avvertita di dover inviare alla Cassa Edile la relativa documentazione (ad esempio copia della richiesta del lavoratore);
3. nella denuncia mensile sarà inserito un ulteriore dato relativo al rapporto di lavoro part time che potrà essere utilizzato dall'impresa quando, a fronte di un rapporto attivato nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa contrattuale (ad esempio in presenza di quattro dipendenti operai a tempo pieno), siano successivamente mutate le condizioni prese in esame dalla Cassa Edile (ad esempio per una riduzione degli operai a tempo pieno).

In tali casi, quindi, l'impresa potrà flaggare la fattispecie di “ rapporto a tempo parziale rientrante nei limiti previsti dal CCNL come da verifica della Cassa Edile di nella denuncia del mese di”;

4. si conferma che il rapporto di apprendistato deve essere incluso nel calcolo dei dipendenti dell'impresa a tempo indeterminato su cui effettuare la verifica del rispetto del limite del 3% di rapporti a tempo parziale.
Analogha considerazione vale per il rapporto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica di operaio che deve essere computato nella determinazione dei dipendenti operai a tempo pieno necessaria per verificare il tetto massimo del 30% di rapporti part time;
5. i lavoratori a chiamata non rilevano né ai fini del conteggio del totale dei dipendenti dell'impresa né per determinare il numero degli operai a tempo pieno;
6. il riferimento alle 912 ore annuali, previste dall'accordo d'interpretazione autentica dell'art. 9 comma 9 del CCNL artigiani 28 luglio 2008, siglato il 9 marzo 2010 che consente anche alle imprese da 0 a 3 dipendenti di avere un part time, riguarda le ore lavorabili ordinarie (e non quelle effettivamente lavorate);
7. le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale che non rientrano nelle esenzioni previste dalle parti sociali (comprovati motivi di salute e assistenza familiare) devono essere considerate alla stregua di nuove assunzioni part time e, quindi, soggette ai limiti previsti dalla contrattazione nazionale del settore.

Si coglie l'occasione per informare le Casse Edili che, dalla denuncia relativa al corrente mese, il sistema MUT proporrà all'impresa, in presenza di uno o più rapporti di lavoro a tempo parziale non rientranti nei limiti stabiliti, di regolarizzare la propria posizione attraverso un calcolo automatico, da parte del MUT stesso, delle ore mancanti e del relativo importo per accantonamenti e contributi che verrà sommato nel totale da versare alla Cassa Edile.

Nel rimanere disponibili ad ogni necessità di chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri



Il Presidente
Franco Osenga

